



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 128

della Giunta comunale

Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160 E S.M.: ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZI DI MOBILITÀ IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO A CUI ASSOCIARE IL LOGO DEL COMUNE DI TRENTO.

Il giorno 06.06.2022 ad ore 08.51 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: vicesindaco **Stanchina Roberto**
 assessore **Baggia Monica**
 e assessori **Bozzarelli Elisabetta**
 Facchin Ezio
 Franzoia Mariachiara
 Maule Chiara
 Panetta Salvatore

Assenti: sindaco **Ianeselli Franco**

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il vice sindaco Stanchina Roberto.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/142 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premessi che:

- la Legge 30.12.2018 n. 145 all'art. 1, comma 102 ha introdotto la possibilità di autorizzare la sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, rinviando all'emanazione di uno specifico Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti la definizione delle modalità di attuazione della sperimentazione stessa;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2019, in attuazione della disposizione del citato comma 102 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, è stato pubblicato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 04.06.2019 n. 229 recante "Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica";
- la Legge 27.12.2019 n. 160 ha stabilito, all'art. 1, comma 75, che "i monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 50";
- il Decreto Legge 30.12.2019 n. 162, convertito con modificazioni con Legge 28.02.2020 n. 8, prorogando il termine di conclusione della sperimentazione, ha sostituito il comma 75 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, introducendo i commi 75 bis, 75 ter, 75 quater, 75 quinquies, 75 sexies e 75 septies, al fine di disciplinare modalità sanzionatorie, ambiti di circolazione, limiti di velocità, dispositivi di sicurezza, corretto utilizzo, caratteristiche tecniche e costruttive, modalità e caratteristiche dei servizi di noleggio dei monopattini;
- il comma 75 septies dell'art. 1 della Legge 160/2019 e s.m. disponeva che "i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalità free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione:
 - a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
 - b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
 - c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.";

atteso che l'Amministrazione comunale nel corso del 2020 ha inteso rispondere con adeguate strategie nell'ambito della mobilità cittadina all'evento pandemico allora in atto, che richiedeva di garantire il distanziamento sociale anche nell'utilizzo dei mezzi pubblici di massa (autobus e treni), incentivando l'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi a quelli consueti per lo spostamento sul territorio comunale, al fine di evitare l'affollamento dei mezzi di trasporto pubblico e di contenere l'uso del mezzo privato per spostamenti di breve raggio, contribuendo in tal modo ad alleviare i problemi di traffico, emissioni e parcheggi;

rilevato pertanto che con propria deliberazione 17.08.2020 n. 188 tra le altre cose è stato disposto di:

- attivare, per le motivazioni espresse nelle premesse del provvedimento e in base al comma 75 septies dell'art. 1 della Legge 160/2019 e s.m., il servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio del Comune di Trento, con durata prevista fino al 31.08.2021, prorogabile al 31.08.2022, previa verifica del suo andamento;
- approvare la cartografia relativa all'area in cui si estende il servizio in oggetto, come da elaborato allegato al provvedimento, parte integrante ed essenziale della deliberazione;
- definire gli elementi richiesti dal comma 75 septies dell'art. 1 della Legge 160/2019 e s.m., come individuati nella deliberazione medesima, rinviando a successivo provvedimento dirigenziale del Progetto Mobilità e sicurezza dei lavoratori l'approvazione e pubblicazione dello schema di avviso pubblico per l'individuazione di soggetti pubblici o privati interessati a svolgere il servizio di noleggio in oggetto, comprensivo della cartografia relativa all'area in cui si estende il servizio in oggetto, del fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dello schema di convenzione per la gestione del servizio;

richiamata la determinazione del Dirigente dell'allora Progetto Mobilità e sicurezza dei lavoratori 18.08.2020 n. 80/19 con la quale tra l'altro si è deciso di approvare lo schema di avviso pubblico per l'individuazione di soggetti pubblici o privati interessati a svolgere i servizi in oggetto, avviso redatto dal sopra citato Progetto, allegato parte integrante ed essenziale del provvedimento medesimo, precisando che l'avviso è comprensivo della cartografia relativa all'area in cui si estende il servizio in oggetto (Allegato sub A) all'avviso), del fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato sub B) all'avviso) e dello schema di convenzione per la gestione del servizio (Allegato sub C) all'avviso);

atteso che in data 08.10.2020 si è svolta la seduta di gara per l'individuazione dei soggetti interessati ad erogare il servizio e al primo ed al secondo posto della graduatoria finale si sono classificate rispettivamente Bird Rides Italy S.r.l. con sede in Milano, piazza Belgioioso n. 2 e Bit Mobility S.r.l. con sede in Bussolengo (VR), via G. Rossini n. 29/2; la sperimentazione del servizio è stata attivata dalla fine del mese di novembre 2020;

atteso che Bird Rides Italy S.r.l. nel mese di dicembre 2020 ha comunicato formale rinuncia all'erogazione del servizio con conseguente subentro dell'impresa terza classificata in graduatoria Wind Mobility GmbH con sede legale in Berlino, Leipziger Strasse n. 26 e sede secondaria in Torino, via Venti Settembre n. 3;

dato atto che Bit Mobility S.r.l. e Wind Mobility GmbH hanno rispettivamente sottoscritto le convenzioni 24.12.2020 n. 30529 di racc. e 25.05.2021 n. 30853 di racc. per la gestione dei servizi di noleggio;

posto che i gestori del servizio nel corso dei mesi di giugno e luglio 2021 hanno trasmesso al Servizio Sostenibilità e transizione ecologica, che in seguito a modifiche organizzative era subentrato nella gestione delle competenze relative alla mobilità, le relazioni tecniche che illustrano l'attività svolta ed i risultati ottenuti nel corso del periodo contrattuale;

richiamata pertanto la determinazione 31.08.2021 n. 54/21 del Servizio Sostenibilità e transizione ecologica con la quale tra l'altro si è deciso di:

- autorizzare la prosecuzione dall'1 settembre 2021 al 31 agosto 2022 della gestione dei servizi di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio comunale a cui associare il logo del comune di Trento di cui alla convenzione 24.12.2020 n. 30529 di racc. sottoscritta con Bit Mobility S.r.l. e alla convenzione 25.05.2021 n. 30853 di racc. sottoscritta con Wind Mobility GmbH, così come consentito dai rispettivi art. 7 delle convenzioni medesime, dando atto che è autorizzato il subentro a Wind Mobility GmbH di Vento Mobility S.r.l. nell'erogazione del servizio in oggetto con decorrenza 01.09.2021;
- approvare gli schemi di atti aggiuntivi alle sopracitate convenzioni 24.12.2020 n. 30529 di racc. e 25.05.2021 n. 30853 di racc. (in recepimento all'intendimento di ridurre il numero di monopattini in circolazione e di individuare ulteriori stalli) costituenti parte integrante ed essenziale del provvedimento;

atteso che Bit Mobility S.r.l. e Vento Mobility S.r.l. hanno rispettivamente sottoscritto gli atti aggiuntivi 09.12.2021 n. 31412 di racc. e 10.12.2021 n. 31414 di racc.;

considerato che l'Università degli Studi di Trento aveva rilevato la necessità da parte degli studenti di usufruire del servizio anche dopo le ore 22.00, anche in relazione all'orario di apertura della Biblioteca Universitaria Centrale, aperta fino alle 23.45 e quindi con orario più esteso rispetto a quello del servizio di monopattini;

richiamata pertanto la determinazione 14.01.2022 n. 59/1 del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana, che in seguito a modifiche organizzative è da ultimo subentrato nella gestione delle competenze relative alla mobilità, con cui si è stabilito tra l'altro di:

- estendere la fascia oraria del servizio dalle 06.00/22.00 alla fascia 00.00/24.00 con decorrenza dal 14.01.2022;
- autorizzare a tal fine la parziale modifica tramite atto aggiuntivo delle convenzioni 24.12.2020 n. 30529 di racc. sottoscritta con Bit Mobility S.r.l., successivamente modificata con atto aggiuntivo 09.12.2021 n. 31412 di racc. e 25.05.2021 n. 30853 di racc. sottoscritta con Vento Mobility S.r.l., successivamente modificata con atto aggiuntivo 10.12.2021 n. 31414 di racc., approvando i medesimi, come da schemi di atto aggiuntivo, allegati parte integrante ed essenziale del provvedimento;
- dare atto che negli atti aggiuntivi fosse inserita la clausola per cui la chiusura delle ciclabili e/o il blocco del servizio per motivi di sicurezza non comportasse alcuna pretesa di risarcimento da parte delle suddette società;

atteso che Bit Mobility S.r.l. e Vento Mobility S.r.l. hanno rispettivamente sottoscritto gli atti aggiuntivi 23.02.2022 n. 31475 di racc. e 23.02.2022 n. 31474 di racc.;

ritenuto, in vista della scadenza contrattuale della gestione del servizio in oggetto al

31.08.2022, sulla base dei dati acquisiti dagli operatori ed elaborati dal Servizio Innovazione, ricerca e transizione digitale, di individuare tramite una nuova procedura di gara gli operatori economici interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio del Comune di Trento;

evidenziato che è in fase di redazione il P.U.M.S. del Comune di Trento, in esito alla procedura di affidamento di cui alla determinazione dell'allora Progetto mobilità e sicurezza dei lavoratori 23.08.2019 n. 80/14, cui hanno fatto seguito il contratto 01.09.2020 n. 30424 di racc. e l'atto aggiuntivo 08.09.2020 n. 30463 di racc.; in attesa dell'approvazione del P.U.M.S. si ritiene comunque opportuno proseguire nell'incentivare i mezzi di mobilità condivisa considerando tale tipologia di mobilità la risposta alla riduzione di emissioni di sostanze inquinanti dell'aria, anche sulla base dell'esito della sperimentazione fin qui effettuata;

dato atto che sul comma 75 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 sono intervenute diverse modifiche normative: il Decreto Legge 10.09.2021 n. 121 convertito con modificazioni con Legge 09.11.2021 n. 156, omettendo il riferimento al periodo della sperimentazione di cui al Decreto del MIT n. 229/2019, ha modificato i commi da 75 a 75 septies ed introdotto i commi da 75 octies a 75 vicies ter; successivamente il Decreto Legge 30.12.2021 n. 228 convertito con modificazioni con Legge 25.02.2022 n. 15 ne ha sostituito i commi 75 bis e 75 terdecies;

posto che alla luce di quanto sopra esposto la disciplina dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica si rinviene sostanzialmente nella citata Legge n. 160/2019 che ne regola i requisiti, la circolazione e gli aspetti sanzionatori; in particolare per quanto non previsto dai commi da 75 a 75 vicies ter della Legge n. 160/2019 i monopattini sono equiparati ai velocipedi (art. 1, comma 75 quinquies della Legge n. 160/2019);

visto il comma 75 ter dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 e s.m., che riproponendo quanto previsto dal previgente comma 75 septies dell'art. 1 della medesima, dispone che "fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a 75 vicies bis, i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione:

- a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
- b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
- c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città;"

ritenuto pertanto di fissare con la presente deliberazione gli elementi richiesti dal sopra citato comma 75 ter, disponendo di attivare la nuova procedura per lo svolgimento del servizio di noleggio in oggetto, rinviando a successivo provvedimento dirigenziale del Progetto mobilità e rigenerazione urbana la relativa indizione;

posto che l'attività di noleggio di dispositivi per la micromobilità elettrica non è identificabile come attività di servizio pubblico, in quanto il bisogno di spostarsi nel territorio cittadino mediante l'uso di monopattini elettrici è già adeguatamente soddisfatto dal mercato, quindi manca il presupposto fondamentale per l'assunzione del servizio pubblico. Al riguardo il Comune non eroga nemmeno alcun tipo di sovvenzione o contributo per lo svolgimento di detta attività. La necessità di regolazione dell'attività di noleggio di tali dispositivi sorge in ragione del possibile incremento di soggetti che spontaneamente erogano il servizio in modalità flusso libero (free floating), al fine di scongiurare impatti negativi sul sistema di circolazione stradale, sull'ordine e la sicurezza urbana nonché sull'uso del suolo pubblico, dovuti ad attività svolte in maniera pericolosa e disordinata. In tal senso la regolazione non ha la specifica finalità di garantire a tutti gli amministrati la possibilità di usufruire del servizio secondo i principi di imparzialità, universalità, continuità, trasparenza, ma di disciplinare il mercato per garantire che l'attività sia svolta nel rispetto delle esigenze di decoro e sicurezza urbana. La restrizione del mercato che tale regolazione necessariamente comporta (con conseguente mancata operatività dei meccanismi concorrenziali) richiede altresì l'adozione di una serie di accorgimenti volti ad assicurare che la scelta degli operatori da ammettere all'erogazione del servizio ricada su coloro che, non solo garantiscano uno standard minimo di qualità, ma che siano anche in grado di soddisfare maggiormente l'interesse pubblico e quello degli utenti di poter beneficiare del miglior servizio possibile;

ritenuto di intendere quale "numero delle licenze attivabili" di cui all'art. 1, comma 75 ter sopra citato, il numero dei soggetti individuati con la relativa procedura di gara, interessati ad erogare il servizio in oggetto e rispondenti a specifici requisiti esplicitati nel disciplinare di gara. La scelta del termine è riconducibile al fatto che il servizio non possa intendersi come "attività libera" soggetta alla mera presentazione di SCIA di noleggio senza conducente, ma che la stessa debba essere appositamente regolamentata al fine di salvaguardare l'ordine e il decoro urbano e di

garantire la sicurezza stradale;

ritenuto, in base ad analisi relative alle dimensioni del territorio urbano interessato dal servizio nonché sulla scorta dell'esperienza in corso, che il numero massimo di operatori debba essere non superiore a 2, con un numero massimo totale di mezzi pari a 500;

precisato che nel caso in cui il servizio in oggetto venga aggiudicato ad un solo operatore, l'Amministrazione comunale si riserva in qualsiasi momento la facoltà di avviare una nuova procedura per assegnare l'altra licenza disponibile ad altri operatori, mantenendo le condizioni invariate;

dato atto che il servizio avrà durata decorrente dalla data di avvio del medesimo, indicativamente a partire dal 1 settembre 2022, e comunque entro 15 giorni dalla stipula della Convenzione, a conclusione della procedura di affidamento, fino al 31 agosto 2024. Al termine di questo primo periodo di durata, il servizio potrà essere prorogato fino a due volte, fino al 31 agosto 2026 o fino al 31 agosto 2028, previa verifica dell'andamento del servizio medesimo; con ciascun operatore selezionato verrà poi sottoscritta una convenzione per la gestione del servizio;

posto che per lo svolgimento del servizio di noleggio gli operatori assumeranno in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del gestore stesso quanto dell'Amministrazione comunale e/o di terzi. L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali e condizioni:

- RCT all'importo di euro 5.000.000,00 inclusa la copertura dei danni alle strutture e dei danni subiti dagli utilizzatori del servizio;
- polizza all'importo di euro 5.000.000,00 per sinistro, per la responsabilità civile personale del conducente;

dato atto che si prevede di delimitare l'area di erogazione del servizio all'interno della zona individuata come "ambito di esercizio monopattini a noleggio" nella cartografia allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante ed essenziale; detta area corrisponde ai territori delle Circoscrizioni Gardolo, Centro storico – Piedicastello, S. Giuseppe S. Chiara, Oltrefersina, territori prevalentemente pianeggianti i cui principali centri abitati sono collegati tra loro da piste ciclabili;

rilevato che la sosta dei monopattini dovrà avvenire nel rispetto della normativa di settore prevista dalla Legge n. 160/2019. Come rappresentato nella citata cartografia sono state istituite alcune aree "a tariffa agevolata" dedicate alla sosta dei monopattini che potranno essere modificate, ricollocate, ridotte o aumentate in numero e dimensioni; sono state inoltre individuate alcune aree di particolare tutela, indicate nella cartografia come "aree in cui la chiusura del noleggio non è ammessa", corrispondenti a piazza Duomo, piazza Adamo d'Arognò e via Belenzani in cui il noleggio non può essere concluso. L'Amministrazione comunale si riserva, anche successivamente alla data di stipula della Convenzione, di individuare, all'interno dell'area di esercizio del servizio, ulteriori aree di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, urbanistico, paesaggistico, ecc., o parti di esse, in cui la chiusura del noleggio dei mezzi sarà vietata;

evidenziato che la circolazione dei monopattini deve avvenire nel rispetto della normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Codice della strada e dalla Legge n. 160/2019 e s.m. Come già sopra riportato, il servizio di noleggio deve essere garantito nell'area denominata "ambito di esercizio monopattini a noleggio", così come rappresentato nella sopra citata cartografia con le esclusioni ivi riportate. In particolare nella cartografia sono identificate alcune aree definite come "aree escluse dalla circolazione dei monopattini" in cui non è ammessa la circolazione dei monopattini al fine di garantire una maggior sicurezza per i pedoni e la tutela delle aree, ma è comunque possibile la conduzione a mano del veicolo (si tratta di alcune aree verdi: Parco del Doss Trento, Giardino di piazza Dante, Parco Fratelli Michelin, Giardini Solzenicyn, parco di Gocciadoro e della porzione di via Madruzzo in cui vige il divieto di transito) ed alcune aree definite come "aree con limitazione di velocità" in cui la circolazione è ammessa nel rispetto del limite di velocità per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica normativamente previsto per le aree pedonali, attualmente 6 km/h (si tratta di aree corrispondenti all'area della Zona a traffico limitato pedonale oltre che ad alcune porzioni del centro storico caratterizzate da un forte transito pedonale: piazza Duomo, piazza d'Arognò, via Garibaldi, via Mazzini, via Cavour, via Esterle). L'Amministrazione comunale si riserva sin da subito, anche successivamente alla stipula della Convenzione, la facoltà di richiedere in qualsiasi momento l'esclusione dalla circolazione, o la limitazione di velocità, per singole strade o ambiti specifici per ragioni di tutela o di sicurezza stradale ulteriori a quelli previsti dalla cartografia; si riserva altresì di emanare ordinanze e/o provvedimenti di regolazione del traffico (tra cui anche la chiusura di strade e/o ciclabili) e/o della sosta comunque denominati;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la Legge 27.12.2019 n. 160 e s.m.;
- la nota istruttoria di data 31.05.2022 prot. n. 154209 del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 1, comma 75 ter della Legge 160/2019 e s.m., dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2022-2024;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., al fine di procedere speditamente con gli atti conseguenti al presente provvedimento;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di attivare, per le motivazioni espresse in premessa e in base al comma 75 ter dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 e s.m., la nuova procedura per lo svolgimento del servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici sul territorio del Comune di Trento, con durata decorrente dalla data di avvio del medesimo, indicativamente a partire dall'1 settembre 2022, e comunque entro 15 giorni dalla stipula della convenzione, a conclusione della procedura di affidamento, fino al 31 agosto 2024. Al termine di questo primo periodo di durata, il servizio potrà essere prorogato fino a due volte, fino al 31 agosto 2026 o fino al 31 agosto 2028, previa verifica dell'andamento del servizio medesimo;
2. di approvare la cartografia relativa all'area in cui si estende il servizio in oggetto (con l'indicazione tra l'altro dei punti di sosta a tariffa agevolata, delle aree con limitazione di

velocità, delle aree in cui la chiusura del noleggio non è ammessa, delle aree escluse dalla circolazione dei monopattini), come da elaborato “Allegato 01 – cartografia ambito di esercizio”, Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;

3. di definire i seguenti elementi richiesti dall'art. 75 ter dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 e s.m.:
 - numero massimo licenze attivabili: due, secondo quanto precisato in premessa;
 - numero massimo dei dispositivi messi in circolazione: 500;
 - obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio, secondo quanto esposto in premessa;
 - modalità di sosta consentite: la sosta dei monopattini dovrà avvenire nel rispetto della normativa di settore prevista dalla Legge n. 160/2019. Come rappresentato nella citata cartografia sono state istituite alcune aree “a tariffa agevolata” dedicate alla sosta dei monopattini che potranno essere modificate, ricollocate, ridotte o aumentate in numero e dimensioni; sono state inoltre individuate alcune aree di particolare tutela, indicate nella cartografia come “aree in cui la chiusura del noleggio non è ammessa” meglio precisate in premessa in cui il noleggio non può essere concluso. L'Amministrazione comunale si riserva, anche successivamente alla data di stipula della Convenzione, di individuare, all'interno dell'area di esercizio del servizio, ulteriori aree di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, urbanistico, paesaggistico, ecc., o parti di esse, in cui la chiusura del noleggio dei mezzi sarà vietata;
 - eventuali limitazioni alla circolazione: la circolazione dei monopattini deve avvenire nel rispetto della normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Codice della strada e dalla Legge n. 160/2019 e s.m.. Il servizio di noleggio deve essere garantito nell'area denominata “ambito di esercizio monopattini a noleggio”, così come rappresentato nella sopra citata cartografia con le esclusioni ivi riportate. In particolare nella cartografia sono identificate alcune aree, meglio precisate in premessa, definite come “aree escluse dalla circolazione dei monopattini” in cui non è ammessa la circolazione dei monopattini ma è comunque possibile la conduzione a mano del veicolo ed alcune aree, meglio precisate in premessa, definite come “aree con limitazione di velocità” in cui la circolazione è ammessa nel rispetto del limite di velocità per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica normativamente previsto per le aree pedonali, attualmente 6 km/h. L'Amministrazione comunale si riserva sin da subito, anche successivamente alla stipula della Convenzione, la facoltà di richiedere in qualsiasi momento l'esclusione dalla circolazione, o la limitazione di velocità, per singole strade o ambiti specifici per ragioni di tutela o di sicurezza stradale ulteriori a quelli previsti dalla cartografia; si riserva altresì di emanare ordinanze e/o provvedimenti di regolazione del traffico (tra cui anche la chiusura di strade e/o ciclabili) e/o della sosta comunque denominati;
4. di rinviare a provvedimento dirigenziale del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana l'indizione della nuova procedura per lo svolgimento del servizio;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Stanchina

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160 E S.M.: ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZI DI MOBILITÀ IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO A CUI ASSOCIARE IL LOGO DEL COMUNE DI TRENTO.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

Favorevoli: n. 7 (Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 06.06.2022

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 142 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160 E S.M.: ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZI DI MOBILITÀ IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO A CUI ASSOCIARE IL LOGO DEL COMUNE DI TRENTO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 1 giugno 2022

Servizio Appalti e partenariati
La Dirigente
dott.ssa Claudia Zanella
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 142 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160 E S.M.: ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZI DI MOBILITÀ IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRENTO A CUI ASSOCIARE IL LOGO DEL COMUNE DI TRENTO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
Il Capoufficio
dott. Flavio Cescotti
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 01.06.2022